ACCORDO SULLE INDENNITÀ DI GRAVOSA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL CORPO DI SORVEGLIANZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2020

In data 14 settembre 2020 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in Torino, Via Pio VII, 9 – si sono riuniti:

Per la parte pubblica	Pier Giorgio Mosso	Direttore f.f.
	Mariella Mocci	Resp. Ufficio Personale
	Stefano Cerise	Ispettore Corpo Sorveglianza
	Giovanni Bracotto	Caposervizio Valle di Rhêmes
Per la parte sindacale	F.P. CGIL VdA	Igor De Belli
	F.P. CGIL Piemonte	Vanja Cecchini
		Emanuela Baudo
	R.S.U.	Andrea Bressi
		Gianpaolo Palladino
		Vittorio Saccoletto

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo per la retribuzione di particolari e gravose articolazioni dell'orario di lavoro del Corpo di Sorveglianza dell'Ente.

Articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro Indennità di gravosa articolazione dell'orario di lavoro

1. Il presente accordo si applica al personale di Sorveglianza appartenente all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per l'anno 2020 e sino al successivo accordo in merito.
2. Al fine di garantire idonea erogazione del servizio sul territorio, sono istituite articolazioni giornaliere di lavoro diurno (tra le 6 e le 22), con effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio. Sono inoltre possibili articolazioni giornaliere di lavoro notturno, effettuabili tutto l'anno.
3. Le prestazioni lavorative svolte in articolazione giornaliera devono essere effettuate nell'arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata delle articolazioni effettuate in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dal servizio.
4. Per l'adozione dell'orario di lavoro su articolazioni giornaliere devono essere osservati i seguenti criteri.
   a. si considera in articolazione giornaliera il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro (inteso come valle di assegnazione), in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
   b. l'adozione delle articolazioni giornaliere può anche, ma non necessariamente, prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del precedente, in ragione delle particolarità legate all'espletamento del servizio e del territorio su cui questo viene svolto.
   c. all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
   d. per articolazione giornaliera notturna si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
   e. per articolazione giornaliera notturno-festiva si intende quella che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
5. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero delle articolazioni giornaliere notturne effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 5.
6. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale che effettui articolazioni giornaliere e/o turni settimanali è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
   a. articolazione giornaliera diurna (compresa tra le ore 6 e le 22) antimeridiana e pomeridiana effettuata nel periodo di cui al precedente comma 2: maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL;
   b. articolazione giornaliera notturna, effettuata lungo l'intero arco dell'anno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL;
   c. turno festivo, effettuato lungo l'intero arco dell'anno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL;

d. turno festivo con articolazione notturna, effettuato lungo l'intero arco dell'anno: maggiorazione oraria del 60% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL;

e. turno festivo infrasettimanale, effettuato lungo l'intero arco dell'anno: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere c) e d);

7. L'Ente provvederà, a seguito del presente accordo, al riconteggio delle spettanze per ogni singolo dipendente provvedendo alla liquidazione delle indennità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

8. Al fine di compensare il disagio derivante dall'individuazione in corso d'anno delle indennità per l'anno 2020, le parti concordano di attribuire sul totale delle singole indennità corrisposte ai sensi del presente accordo, una maggiorazione del 10%. Il totale delle indennità, compresa l'indennità aggiuntiva del 10%, non potrà superare complessivamente la somma di € 100.000.

Per la parte pubblica

Pier Giorgio Mosso — Direttore f.f. _____

Mariella Mocci — Resp. Ufficio Personale _____

Stefano Cerise — Resp. Servizio Sorveglianza _____

Giovanni Bracotto — Caposervizio Valle di Rhêmes _____

Per la parte sindacale

F.P. CGIL VdA — Igor De Belli _____

F.P. CGIL Piemonte — Vanja Cecchini _____

R.S.U.

Andrea Bressi _____

Gianpaolo Palladino _____

Vittorio Saccoletto _____